



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00806/2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2025, presentato congiuntamente, in data 29 luglio 2025, dalla Società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e dai sigg. [omissis] e [omissis] contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, nonché la Procura Generale dello Sport presso il CONI e, ove occorra, la Corte Federale di Appello FIGC e il Tribunale Federale Nazionale FIGC, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 0120/CFA-2024-2025, Registro Procedimenti n. 0124/CFA/2024-2025, pubblicata e comunicata in data 30 giugno 2025, con cui è stato respinto il reclamo dei suddetti ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC n. 0215/TFNSD/2024-2025, Registro Procedimenti n. 0209/TFNSD/2024-2025, del 29 maggio/4 giugno 2025, in virtù della quale è stata inflitta, a carico della Società Trapani F.C. 1905 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 8 in classifica, da scontarsi nel corso della prossima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026, e, a carico dei sigg. [omissis] e [omissis], la sanzione dell'inibizione di mesi 6 ciascuno; nonché di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa, la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC.

Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, poste in solido a carico delle parti ricorrenti, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 26 settembre 2025.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 26 settembre 2025.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno